



COMUNE DI BELPASSO

PROVINCIA DI CATANIA

AFFARI GENERALI-Ufficio Segreteria

Prot. n.

Lì, 14/02/2017

*Al Responsabile del Settore
Trasparenza Tecnologici, CED*

Ing. Smilardi

All'Albo Pretorio

e p.c. Ai Capi Settori

Sindaco

Assessori

LL. SS.

**Oggetto: Richiesta Pubblicazione “REGOLAMENTO COMUNALE
”PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 6 TER DEL DECRETO LEGGE DEL 22 OTTOBRE 2016 N. 193,”**

In ottemperanza all'art. 39 dello statuto comunale vigente e ai sensi del Dlgs.vo 33/2013 e della L.R. 11/2015

Si chiede

alle SS.LL. indirizzo la pubblicazione dell'allegato “REGOLAMENTO COMUNALE “”PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 TER DEL DECRETO LEGGE DEL 22 OTTOBRE 2016 N. 193”, per quindici giorni a decorrere dalla presente: Inoltre, decorsi i termini della pubblicazione si richiede l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ente (Regolamenti e Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs.vo 33/2013 e della L.R. 11/2015).

Si informano i Capi Settori in indirizzo che del regolamento in oggetto è possibile prendere visione o estrarne copia cartacea ove necessita dal sito istituzionale dell’Ente.


Si trasmette per vs opportuna conoscenza ed adempimenti conseguenziali.

Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.



Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Marco Puglisi





COMUNE DI BELPASSO

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6 TER DEL DECRETO LEGGE DEL 22 OTTOBRE 2016 N. 193,**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2017
divenuta esecutiva il 14/02/2017



Il Segretario Generale
Dott Salvatore Marco Puglisi

INDICE

- Articolo 1: Oggetto del Regolamento
- Articolo 2: Oggetto della definizione agevolata
- Articolo 3: Istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 4: Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Articolo 5: Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 6: Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Articolo 7: Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 8: Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6 ter del decreto legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge dell'1 dicembre 2016 n. 225 - disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, oggetto di recupero forzoso (ai sensi del regio decreto del 14 aprile 1910 n. 639).
2. Ai fini del presente Regolamento, per "Comune" si intende il 6° Settore - Servizio Tributi del Comune di Belpasso.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali, anche tributarie, riferite agli anni dal 2000 al 2016, non riscosse, oggetto di recupero forzoso, di cui al precedente articolo 1, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando la sorte capitale e gli interessi, oltre alle spese di recupero forzoso già sostenute dall'Ente.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 6, comma 10 ed 11, e dell'articolo 6 ter, comma 5, del decreto legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge dell'1 dicembre 2016 n. 225 - le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della legge del 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui al precedente articolo 2, entro e non oltre il 15 maggio 2017, il debitore che intende avvalersene deve presentare apposita istanza al Comune.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di recupero forzoso oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima al massimo in scadenza il 30 settembre 2018. L'istanza deve inoltre indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza ed il debitore deve assumersi l'impegno a rinunciare agli stessi ed a non attivarne di

nuovi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune si riserva di mettere a disposizione degli interessati apposita modulistica, sul proprio sito istituzionale.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune si riserva di comunicare all'interessato il provvedimento motivato d'accoglimento o di rigetto dell'istanza, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica all'interessato - entro il 31 maggio 2017 - l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata del debito e le modalità di pagamento unitamente all'importo ed alla scadenza delle singole rate.

3. Il debitore potrà scegliere se pagare: a) in unica soluzione (entro il 30 giugno 2017); b) in due rate di pari importo (una entro il 30 giugno 2017 ed una entro il 31 luglio 2018); c) in tre rate di pari importo (una entro il 30 giugno 2017, una entro il 28 febbraio 2018 ed una entro il 28 settembre 2018); d) in quattro rate di pari importo (una entro il 30 giugno 2017, una entro il 29 dicembre 2017, una entro il 30 aprile 2018 ed una entro il 28 settembre 2018). Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento generale sulle entrate comunali.

4. Il pagamento della prima e/o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, determina - limitatamente ai debiti già oggetto di definizione agevolata - la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ed ancora in essere.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente - anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune - le somme dovute a seguito dei provvedimenti di recupero forzoso oggetto dell'istanza, purché i pagamenti previsti dai piani rateali siano in regola al 31 gennaio 2017.

2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto a seguito dell'adesione alla procedura agevolata prevista dal presente Regolamento, il Comune non terrà conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una

delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti, il debitore decade dai correlati benefici e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti dal Comune a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento anche i debiti di cui ai procedimenti instaurati ai sensi della legge del 27 gennaio 2012 n. 3.

2. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata prevista dal presente Regolamento, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima.

2. La comunicazione all'interessato del provvedimento motivato d'accoglimento o di rigetto dell'istanza, in caso di rigetto, fa riprendere la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della medesima.

